

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 23-7248

Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL TO3 entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/ revoca del medico pediatra.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 5, ACN PLS che dispone: *“in ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri”*;

visto l'art 32, comma 14, ACN PLS che recita: *“in caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti”*;

visto l'art. 6, comma 2, dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 e s.m.i. (nel prosieguo AIR PLS) *“in ogni ambito territoriale dovrà essere assicurata la presenza di almeno due pediatri, anche eventualmente modificando gli ambiti territoriali, al fine di garantire la libera scelta e l’accessibilità all’assistenza pediatrica, con conservazione per il pediatra delle scelte in carico come previsto dall’art. 32, comma 14, ACN vigente”*- attuativo del precitato art. 32, comma 5, ACN PLS, in quanto prevede il ricorso alla procedura della modifica degli ambiti territoriali quale mezzo per assicurare l’effettività del principio della libera scelta del pediatra;

vista la DGR 53-2487 del 23 novembre 2015, di approvazione dell' atto aziendale di cui alla deliberazione dell' ASL TO3 n. 1919 del 19 ottobre 2015, che ha disposto l'istituzione dei seguenti Distretti qui di seguito elencati:

- Distretto Area Metropolitana Centro
- Distretto Area Metropolitana Nord
- Distretto Area Metropolitana Sud
- Distretto Val Susa -Val Sangone
- Distretto Pinerolese

preso atto della deliberazione n. 344 del 20 aprile 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL TO3 (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, viene sottolineata -al fine di risolvere le gravi problematiche organizzative assistenziali venutesi a creare negli stessi, a seguito di recenti pensionamenti e della pubblicazione di incarichi provvisori andati deserti, e al fine di consentire la libera scelta e l'accessibilità pediatrica- la necessità di operare la nuova definizione dei sottospecificati ambiti territoriali:

- fusione dell'ambito 1 (Rivoli, Rosta e Villarbasse) con l' ambito 2 (Collegno Grugliasco) afferenti il neo istituito Distretto Area Metropolitana centro;
- fusione dell'ambito 1 (Avigliana – Buttigliera Alta – Sant’Ambrogio di Torino) con l'ambito 2 (Borgone di Susa, Bassa Valle) afferenti il neo istituito Distretto Val Susa -Val Sangone.

considerato che l’istituzione dei nuovi Distretti e la sovradescritta situazione di carenza assistenziale comporta, ai sensi dell’art. 32, comma 3, dell’ ACN PLS, la necessità di provvedere ad una definizione degli ambiti di scelta che garantisca una omogenea presenza dei medici pediatri sul territorio dell’ ASL TO3 e che renda effettivo il principio di libera scelta del pediatra riconosciuto all’assistito dalla menzionata normativa convenzionale;

visto l’ art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l’art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l’ art. 32 dell’ ACN PLS;

vista la DGR 53-2487 del 23 novembre 2015;

visto l’ art. 6 AIR PLS;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, dell’ ACN PLS vigente, la seguente definizione degli ambiti territoriali entro i quali l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico Pediatra di libera Scelta, come di seguito specificata:

- Distretto Area Metropolitana Centro:
 - 1) Ambito: Rivoli – Rosta - Villarbasse - Collegno – Grugliasco
- Distretto Valsusa – Val Sangone:
 - 1) Ambito: Avigliana – Buttigliera Alta – Sant’Ambrogio di Torino - Borgone di Susa - Bassa Valle*

*Paesi che compongono la Bassa Valle: (Caprie – Condove - Chiusa S. Michele - S. Antonino di Susa – Vaie - S. Didero - Villarfocchiardo)

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)